

Osservazioni relative al documento 390/2022/R/EEL “Orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/2021 e dal decreto legislativo 210/2021”

I riferimenti sono relativi ai quesiti e ai punti riportati nel documento in consultazione

S4

- 4.8, 4.11, 4.19, 4.21, 4.28, 4.39 Riguardo all'ambito di condivisione dell'energia (distinto da quello per la valorizzazione dell'energia autoconsumata in modo diffuso) si fa riferimento alla “stessa zona di mercato” senza fornirne una definizione formale o operativa ma che risulta comunque distinta dall'area sottesa alla medesima cabina primaria. **Il punto andrebbe chiarito.**
- 4.10, 4.11 Gli incentivi per l'energia condivisa fanno riferimento solo all'energia proveniente da impianti nuovi di potenza non superiore a 1 MW senza menzionare il 30% di potenza derivante da impianti “vecchi” ammessi dal D.Lgs 199/2021. L'interpretazione che ARERA intenderebbe dare è che la produzione di tali impianti non rilevi ai fini dell'incentivazione?
- 4.26 c) Fermo restando per i membri di una CER il vincolo di essere sottesi tutti alla stessa cabina primaria, intende ARERA che essi debbono anche essere collocati tutti nel territorio dello stesso comune in cui si trovano gli impianti di produzione a disposizione della comunità? Qualora l'ambito sotteso ad una cabina primaria comprenda più di un territorio comunale (anche solo parzialmente) l'area corrispondente ad un comune in cui non si trova un impianto è esclusa dalla comunità?

S5

- 4.42 Occorre chiarire se la determinazione del quantum dell'incentivazione per l'autoconsumo diffuso sarebbe effettuata separatamente per ogni singolo sottoinsieme dell'unica comunità dell'energia. Occorre altresì chiarire se una stessa comunità energetica possa comprendere ambiti sottesi a più cabine primarie diverse (e magari non confinanti).

S7

- 4.52 Un sistema di accumulo a disposizione della CER (o dell'AUC) potrebbe essere trattato come un membro virtuale del gruppo analogo ad un prosumer. Restano naturalmente da definire le modalità tecniche per attivare la fornitura di energia da parte dell'impianto di accumulo ai membri della CER per il tramite della rete pubblica.

S10

- 4.68 Si dichiara che l'incentivo che il MITE definirà spetterà solo all'autoconsumo diffuso alimentato da impianti entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021. Vuol dire che l'autoconsumo legato agli impianti “vecchi” a disposizione della CER (o dell'AUC) fino ad una potenza pari al 30% del totale non dà luogo al computo e all'erogazione della tariffa incentivante? **Occorre chiarire in forma esplicita.**

- 4.76 Occorre in primo luogo chiarire se l'opzione per lo scorporo in bolletta sia alternativa all'assegnazione della tariffa incentivante: **pare logico, ma non è detto esplicitamente**. In concreto la parte scorporata per uno dei membri domestici della CER (o dell'AUC) dovrebbe essere anche defalcata dal computo della tariffa incentivante assegnata alla CER.
- 4.77 Non si capisce perché lo scorporo non potrebbe essere inteso in senso fisico: il problema sembra riguardare la gestione dell'informazione desunta dalla lettura dei contatori elettronici e pertanto gestibile in maniera automatica con mezzi tipici dell'informatica. Ancor meno si capisce, e non è per nulla condivisibile, **il problema del ristoro nei confronti della società di vendita per i minori ricavi**. A fil di logica, sia pure con la schematizzazione della corrispondenza oraria tra immissione in rete e prelievo, **i kWh oggetto dell'autoconsumo diffuso non vengono forniti dall'operatore commerciale e dunque perché pagarli?** In realtà nell'opzione senza scorporo e con assegnazione della tariffa incentivante, al soggetto commerciale vengono pagati dall'utente finale (a prezzi di mercato) kWh che il fornitore non ha fornito affatto, mentre l'insieme degli utenti a scala nazionale (possiamo dire la collettività) si fa carico della tariffa incentivante. Se invece ciò che in realtà non viene venduto non viene neppure pagato, il risparmio da parte dell'utente domestico finale è nettamente superiore al recupero dato dalla tariffa incentivante, che viene inoltre risparmiata anche dalla collettività. Va da sé che se l'autoconsumo diffuso si generalizza il tradizionale spazio per il mercato dell'energia si riduce: qualcuno dovrà cambiare mestiere. È chiaro che una vera riconversione energetica implica anche una ristrutturazione del mercato.
- 4.78 Accise, addizionali, IVA hanno a che fare con la tassazione, non col bilancio energetico del paese. Le autorità istituzionali vedano come procedere senza camuffare i prelievi sotto la forma di contribuzioni richieste anche su energia autoprodotta ed autoconsumata, col solo alibi dell'essere il soggetto interessato connesso alla rete pubblica. **Ciò che si può chiedere di pagare è solo il costo dei servizi resi appunto dalla rete pubblica.**
- 4.79 Non è chiaro se ci si riferisca alla quota di tariffa incentivante corrispondente all'autoconsumo da parte di un utente che scelga lo scorporo. Quella quota sarebbe data all'operatore commerciale anziché all'utente che viceversa usufruisce dello scorporo. Il versamento alla società di vendita avverrebbe in cambio di cosa?
- 4.82 Non sembra essere per nulla sensato che il GSE paghi alla società di vendita qualcosa che quest'ultima non ha venduto.
- 4.84, 4.85 Il punto critico per il sistema climatico è atteso, se nulla o poco cambia, entro circa un decennio e la stessa Unione Europea ha individuato l'obiettivo vincolante di drastica riduzione delle emissioni climalteranti entro il 2030. Cionondimeno il nostro paese

ha recepito le direttive europee pertinenti al di là dei termini che erano previsti e quindi formalmente in regime di infrazione. Per altro il recepimento della REDII non è operativo in quanto i provvedimenti di competenza ministeriale e di ARERA e che dovevano essere emessi entro 90 o al più 180 giorni dall'approvazione del D.Lgs 199/2021 non sono stati adottati. È del tutto impensabile che ora si prospettino ulteriori ritardi e lentezze per gestire problemi di natura essenzialmente informatica, che sistemi automatizzati di rilevazione dei flussi e di gestione dell'informazione sarebbero in grado di gestire: purché lo si voglia.

S13

Considerate le scadenze impellenti determinate da vincoli fisici per nulla negoziabili, è del tutto inaccettabile qualunque ulteriore rallentamento nell'attivazione di forme di autoconsumo diffuso il più ampie possibile. Così stando le cose il TIAD deve trovare attuazione immediata (non appena venga definito), fermo restando che nel frattempo continuerà a vigere il regime transitorio previsto dall'art. 42bis della legge 8/2020 pur se quest'ultimo consente l'avvio faticoso ed estremamente limitato solo di piccole esperienze poco più che risibili. Va da sé che il futuro decreto ministeriale dovrà prevedere le modalità di transizione e raccordo tra il vecchio e il nuovo regime.